Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 22 LUGLIO 2009, N. 30403: il veicolo che risulti in evidente stato di abbandono integra i presupposti del "veicolo fuori uso" a cui va applicato l'art. 256, comma 2, del D.Lgs. 152/2006.**

«*…a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 209/2003, con cui è stata recepita la direttiva CE 53/2000, deve considerarsi fuori uso sia il veicolo di cui il proprietario si disfaccia, sia quello destinato alla demolizione ufficialmente privato della targa di immatricolazione, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono: ed, in tal caso, va applicato l'art. 256 c. II d.lgs. 152/2006.*».

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

30409 /09

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 18/06/2009

SENTENZA

N. 00873 /2009

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

| | | |
|---|---|---|
| Dott. ONORATO PIERLUIGI | PRESIDENTE | |
| 1.Dott.CORDOVA AGOSTINO | CONSIGLIERE | REGISTRO GENERALE |
| 2.Dott.LOMBARDI ALFREDO MARIA | " | N. 006643/2009 |
| 3.Dott.AMORESANO SILVIO | " | |
| 4.Dott.GAZZARA SANTI | " | |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

1) LO VERDE SALVATORE N. IL 19/04/1953

avverso ORDINANZA del 29/07/2008

TRIB. LIBERTA' di SIENA

sentita la relazione fatta dal Consigliere
CORDOVA AGOSTINO
lette/~~sentite~~ le conclusioni del P.G. Dr. che ha chiesto il rigetto del ricorso.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 29 LUG. 2009
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(dott. Fiorella Donati)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza in data 29.7.2008 il Tribunale di Siena, in sede di riesame, confermava il sequestro convalidato dal G.i.p. di materiale ritenuto appartenente alla categoria dei "rifiuti" (autoveicoli in disuso) di cui all'art. 256 c. I lett. a) e b) e c. II d.lgsl. 152\06 detenuto da Lo Verde Salvatore.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso il difensore deducendo quanto segue;

a) veniva pregiudizialmente eccepita la nullità dell'ordinanza in quanto senza alcun motivo, illegittimamente ed arbitrariamente era stato allontanato dall'aula, precludendogli il diritto di assistere all'udienza camerale e ad essere sentito;

b) oggetto del sequestro erano parti di ricambio di autoveicoli targati ed intestati ai familiari del ricorrente, o non targati ma muniti di documentazione del P.R.A. attestante la cessazione della circolazione per definitiva esportazione in paesi U.E., stufe ed altri oggetti destinati alla vendita;

c) tutto quanto sopra non rientrava nelle categorie dei rifiuti non autorizzati di cui agli art. 256, 183 e 231 d.lgs 152\06;

d) essi erano destinati al commercio in Bulgaria, ove aveva sede una s.r.l. intestata al ricorrente.

Chiedeva pertanto l'annullamento dell'impugnata ordinanza.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva questa Corte l'infondatezza del primo motivo di ricorso, in quanto dagli atti qui trasmessi non risulta alcun allontanamento: infatti, nel verbale d'udienza del 29.7.2008 dinanzi al Tribunale di Siena, leggesi solo che l'inquisito era presente, che il P.M. ed il difensore formulavano le proprie richieste e che il collegio si riservava di decidere.

Quanto agli altri motivi, il Tribunale aveva ritenuto trattarsi di materiale non riutilizzabile in maniera certa e senza una previa trasformazione nel corso di un processo produttivo in atto, tanto più che l'impresa non era autorizzata ad attività di trasformazione, ma solo di commercializzazione. Inoltre, trattavasi di autoveicoli in evidente dismissione (alcuni privi di targa) pur in astratto parzialmente utilizzabili come pezzi di ricambio: ma detta impresa era priva di autorizzazione all'attività di rottamazione.

Tale interpretazione appare immune da vizi in quanto, come già condivisibilmente ritenuto da questa Sezione (sentenza n. 33789 del 23.6.2005), a seguito dell'entrata in vigore del d.lgsl. n. 209\203, con cui è stata recepita la direttiva CE 53\2000, deve considerarsi fuori uso sia il veicolo di cui il proprietario si disfaccia, sia quello destinato alla demolizione ufficialmente privato della targa di immatricolazione, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono: ed, in tal caso, va applicato l'art. 256 c. II d.lgsl 152\2006.

Peraltro, non risulta dimostrata l'effettiva esportazione di autovetture del genere e di altro da parte dell'inquisito, ed, ove i veicoli sequestrati servissero per prelevare i pezzi di ricambio, la ditta era priva dell'autorizzazione alla trasformazione, ed alla rottamazione per le parti residue, come motivato del Tribunale.

Ne consegue, allo stato degli atti, il rigetto del ricorso, come da dispositivo.

## P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 18 Giugno 2009.

A. Cordova, rel.-est. P.L. Onorato, pres.